

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2024
64/2024/S/GAS

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL
GAS NATURALE ALL'INGROSSO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1285^a riunione del 5 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (di seguito: regolamento (UE) n. 1348/2014);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 86/2015/E/com (di seguito: deliberazione 86/2015/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 9 agosto 2023, DSAI/11/2023/GAS (di seguito: determinazione DSAI/11/2023/GAS).

FATTO:

1. A seguito di una segnalazione anonima di sospetta violazione del regolamento REMIT notificata all’Autorità in data 27 dicembre 2022, tramite la piattaforma per le segnalazioni gestita dall’Agenzia per la Cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito: ACER), è emersa l’operatività della società svizzera EC Energy Clean SA (di seguito: EC o società) nel mercato nazionale del gas naturale e, in particolare, nei mercati day-ahead ed infragiornaliero gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME), nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2020 e il 27 dicembre 2022.
2. Da controlli e articolate indagini successivamente svolte dagli Uffici dell’Autorità, EC non risultava essere iscritta nel Registro nazionale REMIT (né in quello di un’autorità nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro) e, dunque, nemmeno nel Registro Europeo dell’ACER, né risultava adempiente rispetto agli obblighi di segnalazione all’ACER delle operazioni effettuate sui mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 8 e 9 del REMIT. Invero, pur essendo stabilita in un paese al di fuori dell’Unione europea, EC, intendendo operare nei mercati italiani, avrebbe dovuto iscriversi nel Registro nazionale REMIT *prima* di iniziare la propria attività di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso; inoltre, una volta avviata detta attività, avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di segnalazione all’ACER delle operazioni effettuate. L’omessa iscrizione nel Registro nazionale REMIT e l’omesso reporting all’ACER delle operazioni effettuate nei mercati dell’energia all’ingrosso venivano ammessi dalla medesima EC in occasione dell’audizione tenutasi davanti agli Uffici dell’Autorità svoltasi su piattaforma Microsoft TEAMS il giorno 15 maggio 2023.
3. La compiuta iscrizione nel Registro nazionale REMIT e, dunque, nel Registro REMIT Europeo gestito dall’ACER avveniva solo in data 17 febbraio 2023, dopo oltre due anni di operatività sui mercati e a seguito di intervento della stessa Autorità. Quanto invece all’obbligo di reporting all’ACER, EC, con nota 29 maggio 2023 (acquisita con prot. Autorità 36826), comunicava di avere *richiesto* l’attivazione del servizio di reportistica al GME con riferimento alle transazioni effettuate sulle piattaforme da questo gestite e di avere *in corso l’accreditamento* presso i sistemi informativi della piattaforma Equias per la registrazione delle transazioni ivi compiute. Alla predetta data, pertanto, non risultava ancora compiutamente avviata l’attività di reportistica verso l’ACER.
4. Di conseguenza, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, con determinazione DSAI/11/2023/GAS è stato avviato nei confronti di EC, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14, il presente procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi informativi in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all’ingrosso, di cui agli articoli 8 e 9 del REMIT.
5. Nel corso dell’istruttoria EC ha presentato una memoria difensiva ed allegata documentazione in data 15 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 58363) e un’integrazione documentale in data 23 novembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 74222).

6. Con nota del 4 dicembre 2023 (prot. Autorità 76206), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società.
7. Con nota del 18 gennaio 2024 (prot. Autorità 4421), la società ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie e, con successiva nota del 19 gennaio 2024 (prot. Autorità 4539), una integrazione documentale. Con la memoria di replica la società ha chiesto che i contenuti della stessa fossero mantenuti integralmente riservati.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

8. Al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati. Per individuare e prevenire detti abusi è essenziale un monitoraggio efficace dei mercati dell'energia all'ingrosso e ciò richiede un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni, oltre che ai dati sulle capacità e sull'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale. Pertanto, l'articolo 8 del REMIT ha stabilito l'obbligo per gli operatori di mercato di fornire ad ACER *“(...) un registro delle operazioni sui mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell'operazione e ogni altra pertinente informazione”* (paragrafo 1). Inoltre, in attuazione dei paragrafi 2 e 6 del predetto articolo 8, con il regolamento (UE) n. 1348/2014 sono stati individuati i contratti, compresi gli ordini di compravendita, e le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all'ingrosso, sono state adottate regole uniformi per la comunicazione delle informazioni e sono stati stabiliti tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.
9. Per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, è stato altresì introdotto l'obbligo di “Registrazione degli operatori di mercato” disciplinato dall'articolo 9 del REMIT, secondo il quale: - *“Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, devono registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività”* (paragrafo 1); - *“(...) le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati (...)”* (paragrafo 2); - *“Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le*

informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia (...)", cioè all'ACER, che predispone un registro europeo degli operatori di mercato, accessibile dalle autorità nazionali di regolamentazione (paragrafo 3); - "Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all'autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1" (paragrafo 4).

10. Ai sensi del citato paragrafo 2 dell'articolo 9 del REMIT, l'Autorità con la deliberazione 86/2015/E/com ha istituito il registro italiano degli operatori di mercato (nel seguito: Registro nazionale REMIT) all'interno della propria Anagrafica degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico (c.d. Anagrafica Operatori istituita con la deliberazione GOP 35/08), rendendolo disponibile agli operatori di mercato a partire dal 17 marzo 2015. Tutti i registri nazionali, compreso quello italiano, sono interfacciati con il Registro Europeo presso l'ACER, che raccoglie quindi in un unico registro tutti gli operatori presenti nei registri nazionali (paragrafo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 86/2015/E/com).
11. Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT, agli Stati membri è attribuito il compito di definirla e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse e gli eventuali danni provocati ai consumatori (articolo 18 del REMIT). A ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commi 4 e seguenti). In particolare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 22, in caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui agli articoli 8 e 9 del REMIT, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000; importi che possono essere aumentati nei casi di cui al successivo comma 8.

Argomentazioni della società

12. EC ha chiesto l'archiviazione del procedimento e, in via subordinata, l'irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
13. In primo luogo, secondo la società, in considerazione del carattere asseritamente formale degli obblighi violati e, dunque, della dedotta assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile al buon andamento dei mercati e dell'amministrazione, della presunta assenza di un'irreparabile lesione dei diritti ed interessi dei consumatori, nonché dell'intervenuta cessazione delle condotte contestate, l'eventuale sanzione irrogata dall'Autorità non potrebbe svolgere alcuna finalità correttiva e pertanto non sarebbe necessaria.
14. Secondariamente EC avrebbe agito nella convinzione che la propria condotta fosse pienamente conforme alla normativa vigente e, quindi, in assoluta buona fede;

l'intervento dell'Autorità sarebbe stato l'evento interruttivo dell'affidamento nutrito dalla società in merito alla legittimità della sua condotta.

15. Da ultimo, nella denegata ipotesi che l'Autorità non ritenesse di archiviare il presente procedimento, la società ha chiesto di tenere conto delle seguenti circostanze ai fini dell'invocata applicazione del minimo edittale delle eventuali sanzioni: l'approccio ampiamente collaborativo mostrato sin dall'audizione del 15 maggio scorso con gli Uffici dell'Autorità e offerto anche nel corso del presente procedimento; l'assoluta buona fede; l'assenza di indebiti vantaggi economici dalle condotte contestate; la mancanza di effetti pregiudizievoli per i clienti finali; la tempestiva cessazione delle condotte contestate, avendo provveduto all'iscrizione nel Registro nazionale REMIT in data 17 febbraio 2023 e alla stipula di un contratto di servizio di Data Reporting con il GME perfezionatosi in data 1 settembre 2023 (prot. Autorità 58363 del 15 settembre 2023), nonché di un contratto di iscrizione alla piattaforma di Data Reporting REMIT sottoscritto con Equias B.V. in data 5 luglio 2023 (prot. Autorità 74222 del 23 novembre 2023).
16. Nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, la società ha insistito sul fatto di non aver posto in essere alcuna condotta manipolativa (che altrimenti sarebbe stata rilevata dal GME per l'adozione di misure disciplinari), contestando in particolare quanto affermato dal responsabile del procedimento in ordine all'idoneità delle condotte omissive contestate a ledere gli interessi protetti dalle disposizioni violate.
17. Oltre che dall'assenza di condotte manipolative, la buona fede della società risulterebbe anche: da un lato, dalla mancanza di ragioni che possano aver spinto la stessa a sottrarsi agli obblighi di iscrizione e *reporting* - posto che la *compliance* con tali obblighi non comporta alcuna onerosità economica o organizzativa - e, quindi, dall'assenza di una strategia elusiva dei suddetti obblighi; dall'altro, dalla circostanza che, nel particolare periodo in cui ha operato, cioè nel corso del 2022, la società non avrebbe sfruttato la propria posizione di non tracciabilità per approfittare dell'anomalo andamento dei mercati all'ingrosso del gas.
18. In definitiva, la condotta in esame sarebbe frutto di una mera non conoscenza dell'obbligo di registrazione e *reporting* da parte della società in quanto operatore non stabilito in UE, condizione, peraltro, comune ad altri operatori del settore di dimensioni ridotte [*omissis*]. Ne deriverebbe che la valutazione circa la "diligenza specifica" ex art. 1176, secondo comma, cc. non potrebbe non tener conto della particolarità della situazione in esame e, in specie, della nazionalità dell'operatore interessato e delle condizioni di obiettiva difficoltà che una società extracomunitaria e di piccole dimensioni può incontrare nell'operare nei mercati energetici all'ingrosso europei.
19. Secondo la società, apparirebbe, altresì, significativo che nelle proposte di revisione del REMIT recentemente approvate, rispetto all'obbligo di iscrizione di operatori residenti o stabiliti in paesi terzi, sia stata introdotta la preventiva necessità di dichiarare (e quindi istituire) un ufficio nello Stato membro in cui si opera (art. 9, comma 1, come formulato nella proposta di revisione del REMIT). Ciò risponderebbe all'esigenza di ancorare l'operatività del *market participant* di un

paese terzo al territorio nazionale (e quindi all'ordinamento giuridico) di uno Stato membro.

20. La società rileva, altresì, di non esser mai risultata destinataria di alcuna contestazione o procedimento sanzionatorio prima del procedimento corrente, avendo sempre correttamente adempiuto agli oneri posti a proprio carico ai sensi della normativa vigente.
21. Infine, sottolinea che, attesa la particolare tipologia di illecito in commento, il quale non prevede la possibilità di reiterazione una volta provveduto all'iscrizione negli appositi registri, la funzione special-preventiva della sanzione dovrebbe ritenersi irrilevante, riflettendosi sulle determinazioni connesse all'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità.

Valutazioni delle argomentazioni della società

22. La generica e non motivata richiesta di riservatezza contenuta nella memoria di replica alle risultanze istruttorie non può essere accolta. L'art. 13 del Regolamento Sanzioni prevede infatti che *“I partecipanti al procedimento che nell'esercizio dei diritti di cui sopra intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare, a pena di decadenza, un'apposita richiesta adeguatamente motivata e (...) evidenziare in appositi riquadri le parti riservate”*. Nel caso di specie, poi, le argomentazioni svolte dall'esercente con la memoria di replica alle risultanze istruttorie non contengono alcun dato quantitativo sull'attività svolta, né alcun elemento che possa considerarsi commercialmente sensibile. Può invece mantenersi la riservatezza sui contenuti della documentazione *allegata* alla memoria stessa e in particolare sui dati contabili trasmessi dalla società.
23. Le deduzioni svolte dalla società non sono idonee a escluderne la responsabilità per gli illeciti ascritti, per le seguenti ragioni.
24. Richiamando quanto rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie, si osserva, innanzitutto, che le condotte sono incontestate, essendo state ammesse dalla stessa società (nel corso dell'audizione davanti agli Uffici dell'Autorità svoltasi via TEAMS il giorno 15 maggio 2023, nella successiva nota 29 maggio 2023 acquisita con prot. Autorità 36826, nonché nella memoria difensiva 15 settembre 2023 acquisita con prot. Autorità 58363).
25. In secondo luogo, si ribadisce che le argomentazioni inerenti all'asserito carattere meramente formale delle violazioni contestate, alla pretesa assenza di pregiudizio grave ed irreparabile al buon andamento e all'efficienza dei mercati, alla presunta assenza di lesione di interessi dei consumatori sono del tutto prive di pregio ai fini dell'integrazione degli illeciti. Anzitutto, l'interesse protetto dalle disposizioni violate è quello ad un efficace ed efficiente *monitoraggio* dell'integrità e della trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso da parte degli organi preposti, interesse di per sé leso dalle condotte contestate alla società (e in generale e *di per sé* dall'inosservanza dei suddetti obblighi da parte di tutti operatori di mercato). La struttura degli illeciti amministrativi contestati è, infatti, di pura condotta e in particolare di tipo omissivo e pertanto gli stessi sono integrati, da un lato, dalla mancata iscrizione nel Registro

- nazionale REMIT e nel Registro Europeo dell'ACER (in violazione dell'art. 9 del REMIT), dall'altro, dalla mancata segnalazione all'ACER delle operazioni effettuate sui mercati dell'energia all'ingrosso (in violazione dell'articolo 8 del REMIT), non richiedendosi per la loro integrazione il verificarsi di alcun evento concreto ed ulteriore rispetto alle omissioni contestate.
26. Come si dirà anche in seguito, destituito di qualsiasi fondamento è il richiamo della società all'affidamento circa la liceità della condotta e alla buona fede, posto che l'errore sulla liceità del fatto è rilevante e scriminante solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione della liceità del suo agire, ciò che nel caso in esame non sussiste. Al contrario, un operatore professionale avrebbe dovuto conoscere le disposizioni normative di cui si contesta il mancato rispetto – articoli 8 e 9 del REMIT –, peraltro del tutto chiare ed intellegibili nel loro tenore e tali quindi da non potere ragionevolmente ingenerare alcun dubbio sulla loro portata precettiva. Pertanto, quello che la società mostra di considerare come un affidamento in ordine alla legittimità della propria condotta nutrito dalla perduranza della stessa per circa un biennio ed interrotto solo dall'intervento dell'Autorità, non appena ne ha avuto conoscenza, non è altro che una negligente ignoranza dei comportamenti richiesti da norme dal contenuto chiaro ed inequivocabile. Dunque, contrariamente a quanto dedotto da EC, le condotte contestate sono ascrivibili a colpa della medesima che, in qualità di operatore professionale del settore, è tenuta – come noto – ad una speciale diligenza, più intensa e concreta, la c.d. diligenza specifica (art. 1176, secondo comma, cod. civ.).
 27. Quanto, infine, alla pretesa inutilità nel caso di specie della sanzione, si ribadisce che la sanzione non assolve tanto a finalità “correttive”, quanto piuttosto, come noto, a una funzione punitiva (dell'agente per il fatto commesso) e a una funzione special-preventiva e general-preventiva volta, cioè, a dissuadere rispettivamente l'agente dal commettere nuove violazioni e la generalità dei consociati (nel caso di specie, la generalità degli operatori) dal porre in essere condotte illecite, mantenendo dunque la propria utilità anche nella fattispecie.
 28. In merito alle ulteriori argomentazioni difensive svolte dalla società nella memoria di replica, si osserva quanto segue.
 29. Con le condotte contestate la società ha violato disposizioni *funzionali* ad assicurare un efficace ed efficiente monitoraggio dell'integrità e della trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso da parte di ACER e dell'autorità di regolamentazione nazionale, al fine di prevenire e individuare gli eventuali abusi. Dunque, la circostanza che la società non abbia posto in essere condotte manipolative risulta inconferente, vertendosi di violazione – non del divieto di manipolazione (artt. 5 e 2 del REMIT) – ma degli artt. 8 e 9 del REMIT, ossia di disposizioni che pongono obblighi di iscrizione e *reporting* che soli rendono possibile il monitoraggio da parte delle autorità nazionali e sovranazionali preposte e a garantire, per tale via, la trasparenza delle operazioni compiute nel mercato di riferimento.
 30. Allo stesso modo, non assume alcun rilievo né l'asserita circostanza che le violazioni in questione non sarebbero frutto di una strategia elusiva, posta deliberatamente in essere dalla società, né il fatto che quest'ultima non avrebbe approfittato, grazie alla

propria situazione di non tracciabilità, dell'andamento anomalo del mercato. In disparte il fatto che dette affermazioni sono del tutto prive di riscontri probatori (la società non deposita alcun elemento a supporto dell'affermazione di non aver sfruttato la propria posizione di non tracciabilità nel 2022, ossia nel "miglior periodo [in cui] avrebbe potuto approfittare dell'andamento dei mercati all'ingrosso"), le disposizioni in questione non richiedono, per l'integrazione della fattispecie, il dolo (né tanto meno il dolo specifico) del soggetto agente, né che questi abbia tratto un profitto dall'illecito; d'altra parte, la colpa (sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito) può essere esclusa solo laddove possa ravvisarsi la buona fede dell'agente. Tuttavia, per le ragioni già sopra rilevate, la buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, nel caso di specie non ricorre.

31. In senso contrario non vale infatti richiamare la circostanza di avere la società sede legale all'esterno o, comunque, in un Paese al di fuori dell'Unione Europea posto che, a legislazione vigente, da un lato, l'obbligo di reportistica all'Acer, di cui all'articolo 8 del REMIT, si applica a *tutti* gli operatori che concludono operazioni sui mercati all'ingrosso dell'energia, a prescindere, quindi, dalla nazionalità dell'impresa; dall'altro, quanto all'obbligo di iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 posto a carico dei medesimi operatori, la disposizione prevede esplicitamente il caso di operatori non stabiliti o residenti nell'Unione, statuendo che costoro debbano registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione di uno Stato membro in cui svolgono attività. Ciò premesso, è anche evidente che, in quanto soggetto che svolge un'attività di impresa in un mercato regolamentato, la società era tenuta ad acquisire – direttamente o per il tramite di mediazione di esperti – preventiva conoscenza delle disposizioni che regolano l'attività nel mercato in cui la stessa ha scelto di operare.
32. Quanto alla *proposta di revisione* dell'art. 9 del REMIT - in disparte la naturale inconferenza rispetto ad un procedimento sanzionatorio per violazione di disposizioni *vigenti* al momento della commissione dell'illecito - si evidenzia che la preventiva necessità di dichiarare un ufficio nello Stato membro in cui si opera, *si aggiungerebbe*, per gli operatori stabiliti o residenti in paesi terzi, all'obbligo di iscrizione nel registro in uno degli Stati membri in cui svolgono l'attività. Sembra, pertanto, corretto affermare che una siffatta previsione sia finalizzata a rafforzare il controllo del mercato da parte delle Autorità nazionali, attraverso l'istituzione di un apposito ufficio da parte degli operatori non stabiliti o residenti nell'Unione, non ritenendosi (più) da sola sufficiente l'iscrizione nel registro nazionale di uno degli Stati membri in cui svolgono l'attività.
33. La circostanza che la società non sia stata destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori non rileva ai fini della quantificazione della sanzione, atteso che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Sanzioni, assume al contrario rilievo, nel senso cioè di costituire circostanza aggravante, la *presenza* di precedenti sanzioni per violazioni dello stesso tipo o di tipo diverso.
34. Infine, quanto al fatto che la funzione special preventiva della sanzione non possa in concreto dispiegarsi, non potendo la condotta essere reiterata, si osserva, da un lato, che ciò varrebbe solo per l'obbligo di iscrizione nel registro, non anche per l'attività di *reporting* e in genere per tutti gli altri obblighi ai quali un operatore di mercato

come EC è tenuto e, dall'altro, che restano, in ogni caso, ferme, anche nel primo caso, le altre finalità della sanzione che, quindi, giustificano la risposta punitiva; va, tuttavia, dato atto che l'avvenuta cessazione delle condotte contestate, viene tenuta in debito conto nella determinazione delle sanzioni, in particolare sotto il profilo della durata delle violazioni con riferimento al criterio della gravità.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

35. Ai sensi dell'articolo 22 comma 7 della legge 161/2014 l'Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000 in caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui agli articoli 8 e 9 del REMIT. Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81 e dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM e s.m.i., la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
36. Con riferimento al criterio della gravità delle violazioni, le condotte della società contrastano con le disposizioni volte ad assicurare un efficace ed efficiente *monitoraggio* dell'integrità e della trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso da parte di ACER e dell'autorità di regolamentazione nazionale, al fine di prevenire e individuare gli eventuali abusi (cfr., il considerando 17 del REMIT). Si dà atto, comunque, dell'avvenuta cessazione delle condotte contestate, in accoglimento dell'invito formulato nel punto 2 della determinazione d'avvio DSAI/11/2023/gas. Infatti, per quanto riguarda la durata, come dedotto da EC, le condotte contestate sono cessate rispettivamente:
- il 17 febbraio 2023 in relazione all'iscrizione al Registro Nazionale REMIT (articolo 9 del REMIT);
 - il 1 settembre 2023 in relazione all'attività di data reporting sulle operazioni effettuate (articolo 8 del REMIT); al riguardo, infatti, la società ha stipulato il 5 luglio 2023 un contratto con Equias B.V. (acquisito con prot. Autorità 7422 del 23 novembre 2023) e il 1 settembre 2023 un contratto con il GME (acquisito con prot. Autorità 58363 del 15 settembre 2023).
37. Con riferimento ai criteri dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente, non risultano circostanze rilevanti. Non assumono rilievo, sotto tali profili, né la presunta buona fede, che come già esposto non ricorre nella fattispecie, né l'atteggiamento collaborativo di EC, peraltro avviato a seguito dell'audizione davanti agli Uffici dell'Autorità ed apprezzabile dopo gli inviti formulati in sede di avvio (del resto la cessazione delle condotte contestate, incidendo sulla durata delle violazioni, viene presa in considerazione sotto il differente criterio della gravità).

38. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, la società ha trasmesso, con nota del 19 gennaio 2024 (prot. 4539) il bilancio relativo all'annualità 2021 [omissis].
39. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 25.000 (venticinquemila), di cui euro 13.000 per violazione dell'art. 8 del REMIT e euro 12.000 per la violazione dell'art. 9 del REMIT

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte EC Energy Clean S.A. (CHE-435.941.661) degli obblighi informativi in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso, di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011;
2. di irrogare a EC Energy Clean S.A., ai sensi del comma 7 dell'articolo 22 della legge 161/14, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di euro 25.000 (venticinquemila), di cui euro 13.000 per violazione dell'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1227/2011 e euro 12.000 per violazione dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1227/2011;
3. di ordinare a EC Energy Clean S.A. di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, avendo sede legale all'estero, con versamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN della Banca d'Italia IT 16P 01000 03245 348 0 32 3726 01 per l'imputazione delle somme al capitolo 3726, articolo 1 del bilancio dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 64/2024/S/gas";
4. di avvisare che, decorso il termine di 60 giorni per il periodo di ritardo inferiore al semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81;
5. di ordinare a EC Energy Clean S.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a EC Energy Clean S.A., mediante pec all'indirizzo administration@pe.ec-energyclean.com e all'Avv. Rosaria Arancio, all'indirizzo rosariaarancio@ordineavvocatiroma.org, nonché all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu, e di pubblicarlo, con gli *omissis* apposti in ragione della riservatezza delle informazioni ivi contenute, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini